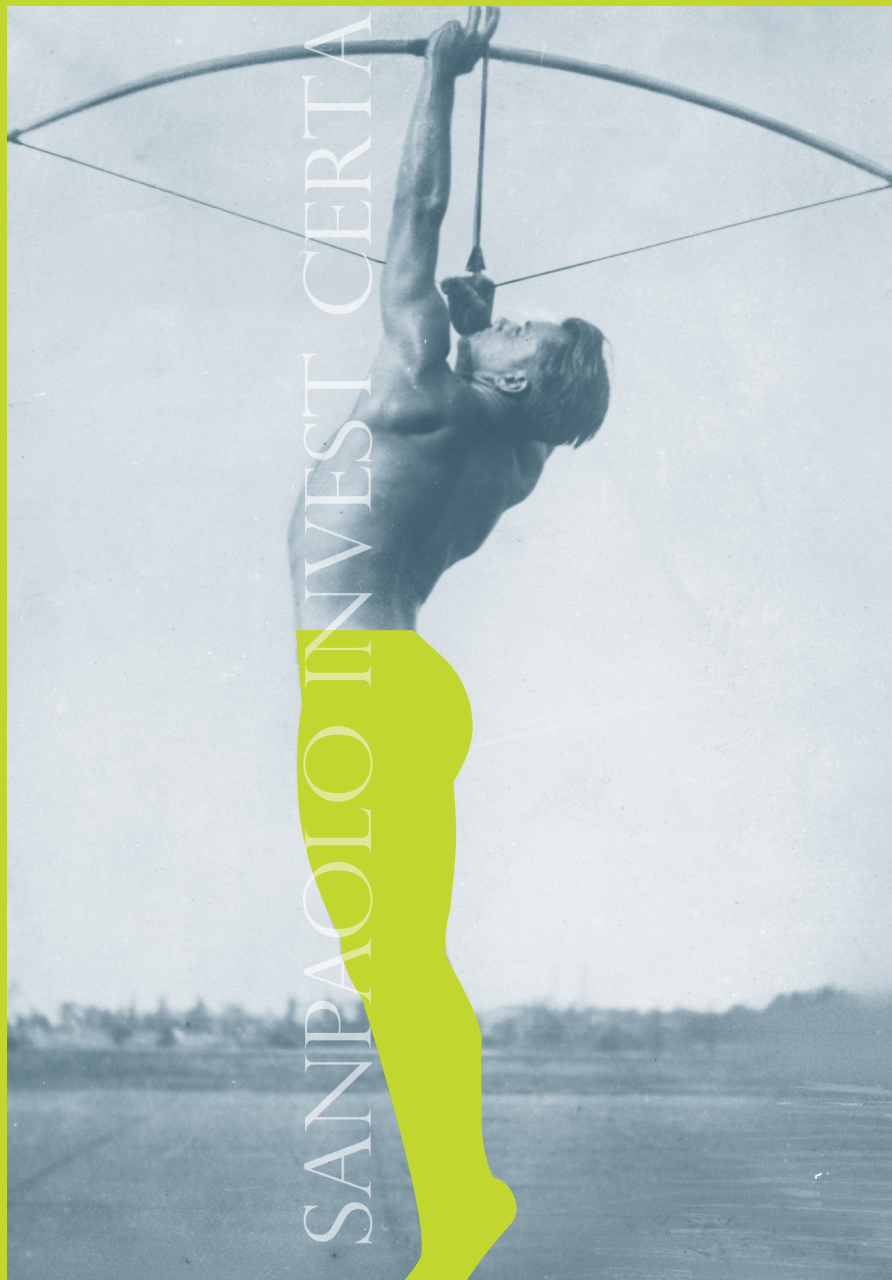




FIDEURAM
Vita

SANPAOLO INVEST CERTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MISTA A PREMIO UNICO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario e il Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA

1. Informazioni generali	Pag.	1
2. Caratteristiche del contratto	“	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	2
4. Costi	“	2
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	“	3
6. Diritto di ripensamento	“	3

NOTA INFORMATIVA

Sezione A: Informazioni sull'Impresa di assicurazione	Pag.	1
1. Informazioni generali	“	1
Sezione B: Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	“	1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	1
3. Premi	“	2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	“	2
Sezione C: Informazioni su costi, sconti e regime fiscale	“	3
5. Costi	“	3
6. Sconti	“	4
7. Regime fiscale	“	4
Sezione D: Altre informazioni sul contratto	“	5
8. Modalità di perfezionamento del contratto	“	5
9. Riscatto	“	5
10. Revoca della proposta	“	6
11. Diritto di recesso	“	6
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	“	6
13. Legge applicabile al contratto	“	6
14. Lingua	“	6
15. Reclami	“	6
16. Informativa in corso di contratto	“	7
17. Conflitto di interessi	“	7
Sezione E: Progetto esemplificativo delle prestazioni	“	7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

Sezione prima: Le prestazioni assicurate	Pag.	1
Art. 1 Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto	“	1
Art. 2 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	“	1
Sezione seconda: Gli aspetti contrattuali	“	1
Art. 3 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	“	1
Art. 4 La durata del contratto	“	1

Art. 5	L'età dell'Assicurato	“	2
Art. 6	La designazione dei Beneficiari	“	2
Sezione terza: Il premio		“	2
Art. 7	Il pagamento del premio	“	2
Art. 8	I costi gravanti sul premio	“	2
Sezione quarta: La clausola di rivalutazione		“	3
Art. 9	La rivalutazione del capitale assicurato	“	3
Sezione quinta: La risoluzione ed il riscatto del contratto		“	4
Art. 10	Il diritto di recesso dal contratto	“	4
Art. 11	Il riscatto	“	4
Sezione sesta: Le opzioni previste dal contratto		“	5
Art. 12	La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza	“	5
Sezione settima: Le altre caratteristiche del contratto		“	6
Art. 13	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	“	6
Art. 14	Il conflitto di interessi	“	7
Art. 15	I prestiti	“	7
Art. 16	La cessione, il pegno ed il vincolo	“	7
Art. 17	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	“	7
Art. 18	La legge applicabile al contratto	“	7
Art. 19	Le tasse e le imposte	“	7
Art. 20	Il Foro competente	“	7
Regolamento del FONDO FV VIVADUE		“	8

GLOSSARIO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

SCHEDA SINTETICA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2013)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi, e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Fideuram Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2012 è pari a 418,1 milioni di euro; il capitale sociale ammonta a 356,9 milioni di euro mentre le riserve patrimoniali sono pari a 61,2 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 1,20 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

SANPAOLO INVEST CERTA.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

È espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi. E' possibile esercitare il diritto di riscatto **trascorso almeno un anno** dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto.

L'importo del premio unico viene stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE, a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 1.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

SANPAOLO INVEST CERTA permette di costituire nel tempo un capitale rivalutato, da corrispondere alla scadenza del contratto ovvero in caso di prematura scomparsa dell'Assicurato.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi di acquisizione ed amministrazione del contratto e non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili si rimanda alla Sezione E della Nota informativa, nella quale è riportato uno sviluppo esemplificativo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni scelto dal Contraente e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Il periodo di erogazione della rendita in modo certo deve essere almeno pari a 5 anni e tale da non superare il 90° anno di età dell'Assicurato.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

SANPAOLO INVEST CERTA prevede un tasso di rendimento minimo garantito pari al 2% annuo composto, riconosciuto a partire dalla data di decorrenza del contratto ed attribuito al contratto in via definitiva con le seguenti modalità:

- in caso di riscatto anticipato ovvero in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a partire dall'ottava ricorrenza annuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato, alla data in cui si verifica l'evento.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate al Contraente, risultano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalla Sezione prima "Le prestazioni assicurate" e dalla Sezione quarta "La clausola di rivalutazione" delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il Costo percentuale medio annuo è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

GESTIONE SEPARATA FONDO FV VIVADUE

Premio unico: € 15.000,00

Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF): A

Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata: 15 anni

Durata: 20 anni

Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%
25	1,64%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

FONDO FV VIVADUE, collegato al presente contratto, è stato costituito per effetto di un'operazione di scissione dal FONDO VIVADUE conseguente l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2787 del 25/03/2010. Pertanto le informazioni sul rendimento realizzato fino a tale data si riferiscono al FONDO VIVADUE.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata FONDO VIVADUE e FONDO FV VIVADUE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato gestione separata (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	3,49%	1,89%	4,46%	3,23%
2009	3,56%	1,96%	3,54%	0,75%
2010	3,71%	2,11%	3,35%	1,55%
2011	3,52%	1,92%	4,89%	2,73%
2012	3,76%	2,16%	4,64%	2,97%

(*) Rendimento realizzato nel periodo 01/01 - 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Massimo Antonello Piancastelli



NOTA INFORMATIVA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2013)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fideuram Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – ITALIA
tel. +39 06.3571.1 - fax +39 06.3571.4509

Sito Internet: www.fideuramvita.it

Indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@fideuramvita.it

Fideuram Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2786 del 25/03/2010 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Nel corso della durata del contratto, SANPAOLO INVEST CERTA offre le prestazioni e le garanzie di seguito indicate. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

La durata del contratto è espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi; viene scelta dal Contraente al momento della stipula del contratto e non è modificabile successivamente.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Se alla scadenza del contratto l'Assicurato sarà in vita, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, pari al premio versato al netto dei costi indicati al successivo paragrafo 5.1.1, rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 4.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto, che costituisce la base per le successive rivalutazioni annuali, non potrà in ogni caso risultare inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data al tasso del 2% annuo composto.

Il capitale rivalutato ad ogni successiva ricorrenza annuale di contratto non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al capitale assicurato consolidato all'ottava ricorrenza annuale di contratto ulteriormente rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla ricorrenza annuale considerata.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale sopra definito, rivalutato fino alla data del decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 4.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto e ad ogni ricorrenza annuale successiva è quello descritto per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato. In ogni caso il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non potrà mai essere inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla data del decesso.

Opzioni Contrattuali

La prestazione in caso di vita dell'Assicurato può essere convertita, a scelta del Contraente, in una delle seguenti prestazioni rivalutabili:

- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita certa per un numero di anni scelto dal Contraente e successivamente vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile su un'altra persona, scelta dal Contraente, da corrispondere finché quest'ultima sarà in vita.

Per i dettagli sulle prestazioni si rinvia alla Sezione prima "Le prestazioni assicurate" e alla Sezione sesta "Le opzioni previste da contratto" delle Condizioni di assicurazione.

3. PREMI

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto ed è determinato in relazione all'importo delle prestazioni assicurate.

L'importo del premio deve essere indicato dal Contraente nella proposta di assicurazione e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio oltre a quello effettuato alla stipula del contratto.

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE, a cui il prodotto risulta collegato, non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 1.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo di tipo societario si intende il rapporto societario diretto o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Per il pagamento del premio sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari o circolari, bonifici, addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A. e girofondi da liquidazione di gestioni patrimoniali/O.I.C.R. gestiti da società controllate da Banca Fideuram S.p.A..

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

SANPAOLO INVEST CERTA fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegate al FONDO FV VIVADUE, le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione, a cui si rimanda.

Tasso di rivalutazione

La Compagnia determina, entro la fine del mese che precede quello in cui cade ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il tasso di rivalutazione da attribuire per quell'anno al contratto, ottenuto sottraendo dal rendimento medio del FONDO FV VIVADUE una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione, così calcolato, risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Rivalutazione del capitale assicurato

Sulla base del tasso di rivalutazione sopra definito, il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale di contratto con le modalità di seguito specificate:

- nei primi 7 anni di durata del contratto, si considera il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
- all'ottavo anno di durata del contratto, si considera il massimo tra:
 - il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
 - il capitale assicurato iniziale capitalizzato per 8 anni al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto;
- negli anni di durata del contratto successivi all'ottavo si considera il massimo tra:

- il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
- il capitale assicurato al termine dell'ottavo anno di contratto capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto per il numero di anni trascorsi a partire da tale termine.

I capitali aggiuntivi maturati per effetto della rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale sono definitivamente riconosciuti al contratto (consolidamento) di anno in anno e costituiscono la base per le future rivalutazioni. Pertanto il capitale assicurato nel periodo di durata del contratto non può mai diminuire.

La modalità di calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate è descritta analiticamente nella Sezione quarta "La clausola di rivalutazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per un maggior dettaglio sugli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla Sezione E "Progetto esemplificativo delle prestazioni" della presente Nota informativa. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui lo stesso è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Al premio versato dal Contraente è applicato un costo (caricamento) variabile in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le modalità di seguito indicate:

Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
 Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
 Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

Il caricamento è comprensivo delle spese di emissione del contratto, quantificate in 50,00 euro.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o parziale del contratto, viene trattenuto un costo, variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. Nella seguente tabella sono riportati i costi da applicare al capitale liquidabile:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto (%)
1	1,50
2	1,35
3	1,20
4	1,05
5	0,90
6	0,75
7	0,60
8 e oltre	0,00

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento medio realizzato dal FONDO FV VIVADUE viene trattenuta la seguente commissione:

Commissione trattenuta annualmente	1,6 punti percentuali
---	-----------------------

Il rendimento medio del FONDO FV VIVADUE tiene conto altresì degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

Di seguito viene data evidenza della quota parte dei costi sopra indicati percepita in media dagli intermediari:

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Costi gravanti sul premio	75%
Costi per riscatto	30%
Commissioni di gestione	59%

6. SCONTI

I caricamenti indicati al paragrafo 5.1.1 non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ dipendente, consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- ◆ dipendente, consigliere o sindaco di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. o di sua controllata;
- ◆ *private banker* di Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

7. REGIME FISCALE

Il regime fiscale di seguito descritto è quello che si applica alla data di redazione della presente Nota informativa.

Regime fiscale applicabile al premio

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile (art. 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR) e non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Tali somme sono esenti dall'IRPEF (art. 34 comma 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 601).

Tassazione delle somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, tra l'ammontare del capitale percepito e i premi corrisposti dal Contraente.

La tassazione al 20% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.168-bis del TUIR; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale

Le somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, fra importo da corrispondere e premi versati oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 45, comma 4 del TUIR. La tassazione al 20% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In caso di riscatto parziale, l'ammontare dei premi (da porre a confronto con il valore di riscatto) viene rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del riscatto.

Tassazione della rendita d'opzione

Il capitale liquidabile oggetto di conversione in rendita è assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse modalità indicate per il riscatto totale del contratto (art. 45, comma 4 del TUIR). La rendita d'opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 20%, prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

La tassazione al 20% viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 ed equiparati e obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.168-bis del TUIR.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme la Compagnia non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, la Compagnia non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso e quindi perfezionato nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione.

Le modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all'Art. 3 "La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso **almeno un anno dalla decorrenza del contratto**.

Il riscatto parziale può essere richiesto per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro. L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali e delle penali di riscatto.

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti, dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 1.000.000,00 di euro. In caso di richieste eccedenti tale limite la Compagnia darà esecuzione dei riscatti in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o parziale è determinato con le modalità indicate all'Art. 11 "Il riscatto" delle Condizioni di assicurazione ed applicando i costi indicati al precedente punto 5.1.2 della Nota informativa.

Va comunque tenuto presente che il capitale liquidabile in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, per effetto dei costi, potrebbe essere inferiore al premio versato.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Sanpaolo Invest SIM S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti

Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della presente Nota informativa per una illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto; i valori riferibili alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di **revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al premio versato **al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto**, indicate nella proposta di assicurazione ed al paragrafo 5.1.1 della presente Nota informativa.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La documentazione che il Contraente e/o i Beneficiari delle prestazioni sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione è indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni di assicurazione. La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata al suddetto Art. 13.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta ovvero dell'invio dell'ulteriore documentazione necessaria per istruire le pratiche di liquidazione entro i suddetti termini, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quando disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti

Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06.42.133.1, fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti, **Numero Verde 800-537.537**, servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

- a) successivamente alla data di conclusione del contratto:
 - ◆ tutti i dati relativi al versamento del premio (importo del premio unico versato e data di valuta del corrispondente mezzo di pagamento utilizzato, coincidente con la data di decorrenza del contratto);
 - ◆ Nota di copertura;
- b) entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, un estratto conto contenente informazioni in relazione all'importo del premio versato, del capitale assicurato rivalutato e della misura della rivalutazione;
- c) al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle opzioni stesse.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con altre Società appartenenti al medesimo Gruppo societario Intesa Sanpaolo, per la gestione degli investimenti ovvero per la consulenza e la custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili rispetto alla media del mercato.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

La Compagnia si è dotata di procedure e di normative interne atte ad individuare e regolamentare le situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse originati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

In particolare la Compagnia si è dotata di specifiche procedure per la trattazione di affari e rapporti contrattuali con le altre parti correlate del Gruppo, in modo da rilevare in tali accordi – prima della loro attuazione – la presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e regolarli di conseguenza.

Le misure organizzative adottate consentono di attuare un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" su cui la Compagnia pone in essere le eventuali cautele o le limitazioni operative volte a escludere il rischio di pregiudizio a discapito dei Contraenti.

Le procedure sono sottoposte a revisione periodica da parte della Compagnia che ne verifica l'efficacia e l'adeguatezza in rapporto al mutare degli assetti organizzativi e dei requisiti normativi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata del contratto, e in base ad un caricamento pari all'1% del premio versato (corrispondente alla classe di PAF A).

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- B) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che la **Compagnia è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguiti dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi

si dalle ipotesi di rendimento impiegate.

I valori, espressi in euro, riportati nelle seguenti tabelle sono indipendenti dal sesso e dall'età dell'Assicurato, e sono indicati al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEL PREMIO, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO: 2%

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	35.000,00	34.650,00	35.343,00	34.130,25
2		34.650,00	36.049,86	34.182,23
3		34.650,00	36.770,86	34.234,20
4		34.650,00	37.506,27	34.286,18
5		34.650,00	38.256,40	34.338,15
6		34.650,00	39.021,53	34.390,13
7		34.650,00	39.801,96	34.442,10
8		40.598,00	40.598,00	40.598,00
9		41.409,96	41.409,96	41.409,96
10		42.238,16		

(*) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica, per effetto delle penali di riscatto indicate al paragrafo 5.1.2.

Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito al termine dell'ottavo anno. A tale data, infatti, viene consolidato il rendimento minimo garantito del 2% annuo composto, pari ad un tasso di rivalutazione del capitale assicurato iniziale del 17,17%.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,6 punti percentuali
- Tasso di rivalutazione: 2,40%

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	35.000,00	35.481,60	35.481,60	34.949,38
2		36.333,16	36.333,16	35.842,66
3		37.205,15	37.205,15	36.758,69
4		38.098,08	38.098,08	37.698,05
5		39.012,43	39.012,43	38.661,32
6		39.948,73	39.948,73	39.649,11
7		40.907,50	40.907,50	40.662,05
8		41.889,28	41.889,28	41.889,28
9		42.894,62	42.894,62	42.894,62
10		43.924,09		

(*) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Massimo Antonello Piancastelli



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2013)

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita mista a premio unico e a capitale rivalutabile denominato **Sanpaolo Invest Certa**.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

Il capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 2 – Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, definito al precedente Art. 1 "Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto", rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

La Compagnia garantisce un capitale minimo pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con un tasso di rivalutazione del 2% annuo composto.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

SEZIONE SECONDA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 3 – La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 4 – La durata del contratto

La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

La durata è scelta dal Contraente alla stipula del contratto e non può essere successivamente modificata.

La durata è espressa in anni interi e non potrà essere inferiore a 8 anni né superiore a 25 anni.

Art. 5 – L'età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non potrà risultare superiore a 90 anni.

Art. 6 – La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate alla precedente Sezione Prima "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena l'inefficacia della designazione, ai fini dell'attribuzione della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo", la disposizione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza. In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento del contratto nel patrimonio ereditario del Contraente stesso.

SEZIONE TERZA IL PREMIO

Art. 7 – Il pagamento del premio

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 1.000.000,00 di euro.

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE non possono confluire nello stesso mese apporti di premio complessivamente superiori a 1.000.000,00 di euro versati dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario.

Per rapporto partecipativo di tipo familiare si intende il coniuge del Contraente (o del rappresentante legale in caso di persona giuridica o incapace di agire) nonché i relativi parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado; per rapporto partecipativo societario si intende il rapporto societario diretto o indiretto del Contraente, ivi ricomprese le società in cui il rappresentante legale del Contraente detiene un ruolo negli organi amministrativi.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio la Compagnia garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 8 – I costi gravanti sul premio

Sul premio gravano i costi per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti).

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguenti modalità:

Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

SEZIONE QUARTA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 9 – La rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato mediante il riconoscimento di un capitale aggiuntivo.

Il capitale aggiuntivo si ottiene applicando il tasso di rivalutazione, più avanti definito, al capitale assicurato iniziale aumentato dei capitali aggiuntivi eventualmente riconosciuti fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto.

Il tasso di rivalutazione viene determinato come segue:

- si considera il rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il terzo mese di calendario antecedente quello in cui cade la ricorrenza annuale del contratto;
- si sottrae da tale rendimento la commissione annua di gestione pari a 1,6 punti percentuali.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione così calcolato risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Al termine dell'ottavo anno di assicurazione il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

Ad ogni ricorrenza annuale di contratto successiva all'ottavo il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato rivalutato alla fine dell'ottavo anno di assicurazione capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

In caso di morte dell'Assicurato ed in caso di riscatto del contratto, verrà riconosciuto un ulteriore capitale aggiuntivo pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto e la data di decesso dell'Assicurato o la data di effetto del riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione è calcolato utilizzando il tasso di rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE rilevato per i contratti la cui ricorrenza annuale di contratto cade nel mese in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato o il riscatto del contratto.

La Compagnia darà annualmente comunicazione al Contraente della rivalutazione del capitale assicurato, con indicazione del tasso di rivalutazione e dell'importo del capitale aggiuntivo riconosciuto.

SEZIONE QUINTA

LA RISOLUZIONE ED IL RISCOATTO DEL CONTRATTO

Art. 10 – Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata che risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, già quantificate in 50,00 euro.

Art. 11 – Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta", fatto salvo quanto indicato al successivo punto C).

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di effetto del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Coefficienti di riscatto
1	0,9850
2	0,9865
3	0,9880
4	0,9895
5	0,9910
6	0,9925
7	0,9940
8 e oltre	1,0000

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro.

Il capitale assicurato residuo si ottiene sottraendo il capitale assicurato oggetto di riscatto dal capitale rivalutato alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato sulla base dei criteri descritti al precedente punto A) per il riscatto totale, con riferimento alla parte del capitale assicurato oggetto di riscatto.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto. Le prestazioni assicurate e le relative garanzie di minimo verranno riproporzionate in funzione del capitale assicurato oggetto di riscatto e della data di effetto dell'operazione.

C) Riscatto totale o parziale esercitato nello stesso mese su più polizze

Nella gestione separata FONDO FV VIVADUE non possono essere effettuati nello stesso mese riscatti totali o parziali dal singolo Contraente o da più Contraenti legati da rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, per importi complessivamente superiori a 1.000.000,00 di euro. In caso di richieste eccedenti tale limite la Compagnia darà esecuzione dei riscatti totali o parziali in ordine di pervenimento delle richieste fino a concorrenza del suddetto limite. La parte eccedente verrà liquidata trascorsi 30 giorni fino a concorrenza dell'importo richiesto, fatta salva la necessità di frazionare ulteriormente i pagamenti per il superamento del suddetto limite di importo mensile. Il riscatto totale o parziale verrà effettuato con le modalità indicate nei precedenti punti A) e B).

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Sanpaolo Invest SIM S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

SEZIONE SESTA

LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 12 – La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza

Il Contraente ha la facoltà di richiedere che alla scadenza del contratto il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite d'opzione rivalutabili:

- a. rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b. rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni (a scelta del Contraente e comunque non inferiore a 5 e non oltre il raggiungimento del 90° anno di età dell'Assicurato) e successivamente vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- c. rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, totalmente o parzialmente, su una persona designata dal Contraente alla data di richiesta della conversione, finché è in vita. La percentuale di reversibilità è scelta dal Contraente e non può essere inferiore al 50%.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, al più tardi 90 giorni prima della scadenza del contratto. Tale richiesta potrà essere effettuata purché l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia compresa tra 55 e 85 anni.

La Compagnia darà seguito alla richiesta pervenuta solo nel caso in cui il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto risulti almeno pari a 3.000,00 euro e la singola rata di rendita d'opzione prescelta dal Contraente, determinata con i criteri descritti più avanti, risulti almeno pari a 500,00 euro.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'IVASS.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita la Compagnia comunica al Contraente, entro la data di scadenza del contratto, i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché la clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione ed il regolamento della relativa gestione speciale.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

SEZIONE SETTIMA

LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 13 – I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per poter dar corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

- a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;
- b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;
 - ◇ in caso di riscatto esercitato da Contraente persona fisica per importi superiori a 500.000,00 euro ovvero da Contraente persona giuridica, dichiarazione dei rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
- c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
 - ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);
 - ◇ certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
 - ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- d) per i pagamenti in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:
 - ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta da ciascun Beneficiario;
 - ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 - ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- e) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:
 - ◇ tutti i documenti di cui al precedente punto d);
 - ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, della tipologia di rendita, della rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché delle eventuali informazioni concernenti, se previsto, il secondo Assicurato;

- ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 14 – Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

Art. 15 – I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 16 – La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 17 – La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 – La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 – Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 20 – Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “FONDO FV VIVADUE”.
- b) La valuta di denominazione in cui è espressa la gestione FONDO FV VIVADUE è l'euro.
- c) L'esercizio amministrativo della gestione separata coincide con l'anno solare. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate dai contratti collegati alla presente gestione coincide con i 12 mesi di calendario antecedenti il mese di riferimento.
- d) Le risorse della gestione FONDO FV VIVADUE sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, secondo la normativa tempo per tempo vigente.
- La gestione del portafoglio delle attività finanziarie è orientata a criteri generali di prudenza e di valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo.
- La definizione delle strategie di investimento tiene conto delle caratteristiche proprie della gestione FONDO FV VIVADUE delineando un *asset allocation* di riferimento coerente con le dinamiche del passivo: il portafoglio obiettivo della gestione è finalizzato alla diversificazione dei fattori di rischio ed include nella sua profilazione analisi riguardanti i profili di credito ed i rating degli emittenti ed i settori di attività economica.
- In fase prospettica l'acquisto di nuovi titoli viene valutato in funzione dell'*asset allocation* target della gestione e della *duration* media di portafoglio.
- La declinazione delle tipologie di attivi nei quali risulta possibile investire evidenzia la propensione, in ambito obbligazionario, per il comparto governativo con puntuali distinzioni legate al rating all'interno dello stesso.
- Di seguito i limiti di *asset allocation* per singola categoria di investimento:

Categorie	Principali attivi ammessi	Limiti di investimento
Liquidità	- Liquidità, depositi bancari, P/T - Quote di OICR monetari	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 1	- Titoli di stato di paesi appartenenti al G7 - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating pari a AAA	Nessuno
Obbligazioni Governative di fascia 2	- Titoli di stato di paesi diversi da quelli compresi nella categoria Obbligazioni Governative di fascia 1 e con rating $\geq$ AA- - Titoli emessi da enti sovranazionali con rating $\geq$ AA- e $\leq$ AA+ - Titoli emessi da Enti Locali/Pubblici, Agenzie governative o da Banche multilaterali di sviluppo con rating $\geq$ AA- - Quote di OICR obbligazionari governativi	Max 30%
Obbligazioni non Governative	- Obbligazioni emesse da Istituzioni Finanziarie, <i>plain vanilla</i> e strutturate anche subordinate, con rating $\geq$ A- - Obbligazioni emesse da Istituzioni Corporate, <i>plain vanilla</i> e strutturate, anche subordinate, con rating $\geq$ BBB- - Obbligazioni (comprese le cartolarizzazioni) non rientranti nelle precedenti categorie di titoli - Quote di OICR obbligazionari	Max 40%
Azionario	- Quote di OICR azionari - Azioni, Warrant, ETF, <i>Certificates</i> , Quote di Fondi Chiusi situati in uno Stato UE negoziati su di un mercato regolamentato	Max 15%
Comparto Immobiliare	- Quote di Fondi Comuni d'Investimento Immobiliari chiusi	Max 3%

Gli attivi del comparto obbligazionario, inoltre, indipendentemente dalla loro natura, si collocano in via prevalente nell'area dell'Investment Grade ($\geq$ BBB-).

L'utilizzo di titoli strutturati è coerente con i principi di sana e prudente gestione ed avviene con modalità e quantitativi conformi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia: in termini sintetici viene circoscritto l'ambito di investimento in titoli strutturati a capitale garantito su strumenti finanziari aventi emittenti con rating $\geq$ A- ed opzionalità *embedded* legate a tassi, valute, crediti e indici.

Specifici limiti che vincolano la strategia d'investimento sono delineati per titoli azionari, comparto immobiliare, strutturati e cartolarizzati.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati, sempre con la finalità di ridurre il rischio degli investimenti di singole attività o passività, rimane circoscritto ai derivati di copertura e di gestione efficace, con limiti dimensionali e reddituali, in coerenza con i principi di sana e prudente gestione e con modalità ed ammontari consoni rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti (imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante la Compagnia) di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25:

- per gli investimenti in titoli di debito e di capitale: fino al 5% del totale della gestione FONDO FV VIVADUE, elevabile in particolari situazioni di mercato al 10% con ratifica del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- per gli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 20% del totale della gestione FONDO FV VIVADUE.

Nella definizione del rendimento obiettivo prevedibile, coerente con gli impegni contrattuali emergenti dalle posizioni del passivo, vengono effettuate proiezioni su orizzonti temporali di più anni: il rendimento prevedibile per ciascuno dei periodi di osservazione è determinato calcolando il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attese corrispondenti al complesso degli attivi inseriti nella gestione.

- e) Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione FONDO FV VIVADUE.
- f) La Compagnia si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- g) Sulla gestione FONDO FV VIVADUE gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata; non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- h) Il rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE beneficia degli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
- i) Il tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al relativo periodo di osservazione indicato alla precedente lettera c). Il tasso medio di rendimento si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE alla fine del periodo di osservazione alla giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nello stesso periodo. Per risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per le attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Per giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione FONDO FV VIVADUE. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo del valore medio non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE sarà accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione stessa.

- j) Il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE e il prospetto della composizione della gestione FONDO FV VIVADUE sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- k) La Compagnia si riserva di effettuare la fusione o la scissione della gestione FONDO FV VIVADUE quando queste siano volte a conseguire l'interesse degli assicurati vale a dire, tra l'altro, quando l'operazione è motivata da esigenze di efficienza gestionale o riduzione dei costi.
- l) Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

GLOSSARIO

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2013)

Anno assicurativo: Periodo che va da ogni ricorrenza annuale alla successiva.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

Compagnia di assicurazione (o Compagnia): Fideuram Vita S.p.A.. È la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia ed esercita i diritti contrattuali.

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

Data di scadenza: Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Data di valuta: Data a partire dalla quale la Compagnia ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato.

Durata del contratto: Intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: Documentazione da consegnare al potenziale cliente, composta da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di proposta.

Gestione separata: Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati a fronte di contratti con partecipazione agli utili.

Impresa (o Impresa di assicurazione): Vedi Compagnia di assicurazione.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Dal 1° gennaio 2013 ha assunto la denominazione di IVASS.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP che svolge l'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

Nota informativa: Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto. Contiene informazioni relative alla Compagnia e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto.

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione, secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Parenti di 1° grado: Persone che discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. figli e genitori).

Parenti di 2° grado: Persone che, saltando una generazione, discendono l'uno dall'altra in linea retta (es. nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (es. fratelli e sorelle).

Partecipazione agli utili: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla gestione separata associata al contratto.

Premio: L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata): Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnata al potenziale Contraente.

Rapporto societario diretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo.

Rapporto societario indiretto: Due società legate da rapporti partecipativi o di controllo mediante una o più società collaterali.

Regolamento della gestione separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto totale o parziale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiederne la liquidazione in via capitale, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di assicurazione.

Riserva Matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata con periodicità annuale.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che la Compagnia

deve consegnare al potenziale Contraente prima della stipula del contratto descrivendone le principali caratteristiche.

Soggetti del contratto: La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tasso di rendimento della gestione separata: Rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione.

Tasso di rivalutazione: Rendimento annuo che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate.



FIDEURAM
Vita

Sanpaolo Invest Certa

**ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA
"MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO"**

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30.05.2013



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

SCHEDE DI CENSIMENTO ANAGRAFICO

(barrare la casella se allegata)

[illegible][illegible]

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **CONTRAENTE** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO

LOCALITÀ	CAP	PROVINCIA
----------	-----	-----------

[illegible]

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **CONTRAENTE** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il *private banker*)

[illegible]

GENERALITÀ DELL'ASSICURATO

ASSICURATO (riportare solo la parola **Contraente** nel campo Cognome se coincidente con il Contraente ovvero compilare per intero se l'Assicurato non coincide con il Contraente)

SESSO _____ Data di nascita _____
giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA _____ NAZIONE DI NASCITA (se estera) _____

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

LOCALITA	CAP	PROVINCIA
----------	-----	-----------

[illegible]

PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale iniziale sotto indicato, rivalutato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € . . ,

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati un capitale determinato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

PREMIO

PREMIO UNICO per un totale di € . (comprensivo di caricamenti)

Qualora il versamento avvenga attraverso girofondi l'importo del premio potrà variare nella misura massima del 10%.

MODALITA' DI PAGAMENTO

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

Il Contraente allega alla presente proposta di assicurazione:

- assegni bancari emessi dal Contraente all'ordine **Fideuram Vita S.p.A. - NON TRASFERIBILI**;
- assegni bancari o circolari girati dal Contraente all'ordine **Fideuram Vita S.p.A. - NON TRASFERIBILI**.

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO EURO
0				
0				
0				
A. TOTALE ASSEGNI				

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI/O.I.C.R. GESTITI DA SOCIETA' CONTROLLATE DA BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto Mandante avente titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiede le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispone che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE	CODICE COMPARTIMENTO	TIPO LIQUIDAZIONE (P = PARZIALE T = TOTALE)	IMPORTO DA LIQUIDARE EURO (**)
B. TOTALE GIROFONDI			

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sulla base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione. L'importo effettivamente liquidato potrà risultare inferiore all'importo richiesto, anche per effetto delle imposte da assolvere.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto Correntista o Delegato avente titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizza gli addebiti a favore di Fideuram Vita S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente sottoscrizione.

I T		0 3 2 9 6 0 1 6 0 1 0 0 0 0 6 4		IMPORTO EURO	
I T		0 3 2 9 6			
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI	CAB
(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)					
				NUMERO CONTO CORRENTE	
				C. TOTALE ADDEBITI	

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

N. ☐ (indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate)

TOTALE A + B + C

TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI

TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO

CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo Mod. 540116 - F33UA/SPI Ed. 05/2013, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario e il Modulo di proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di avere il proprio domicilio in Italia;
- dichiara di conoscere ed accettare espressamente le Condizioni di assicurazione regolanti il contratto che gli sono state sottoposte, conformi a quelle riportate nel Fascicolo informativo Mod. 540116 - F33UA/SPI Ed. 05/2013;
- dichiara di essere a conoscenza che la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima tra le date di valuta, indicate di seguito, dei mezzi di pagamento utilizzati per la corresponsione del premio e che la Società, dopo la conclusione del contratto, emetterà una Nota di copertura ai sensi dell'art. 1888 del codice civile;

Mezzo di pagamento	Data di Valuta
Assegno bancario o circolare	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.
Girofondo	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Fideuram Vita S.p.A. l'importo liquidato
Addebito su c/c presso Banca Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.
Bonifico da altri c/c	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico

- dichiara di essere stato informato del diritto di recesso la cui disciplina è riportata nell' art. 10 delle Condizioni di assicurazione, e prende atto che in caso di recesso la Società tratterà, a titolo di rimborso spese, l'importo di € 50,00;
- dispone che in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale la contraenza passi in capo all'Assicurato.

FIRMA DELL'ASSICURATO

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ASSICURATO INCAPACE DI AGIRE
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1919 C.C.)

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

Il sottoscritto Contraente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'articolo 6 (La designazione dei Beneficiari), l'articolo 11 (Il Riscatto) con particolare riferimento ai vincoli posti sull'importo liquidabile in presenza di rapporti partecipativi di tipo familiare e/o societario e l'articolo 13 (I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta) delle Condizioni di assicurazione.

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE A.P.F.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT
Cognome e Nome A.P.F.	Cognome e Nome del private banker	Cognome e Nome del private banker Split	
FIRMA A.P.F.	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT	

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI.



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo

